

**DETERMINAZIONE COMMISSARIALE**

N. 10 DEL 20/05/2024

OGGETTO: Estratto conto INPS nr.2100.08042024.0245084 acquisto con protocollo nr.72 del 08/04/2024 relativo alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali per un debito di €. 61.438,18

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

**VISTI:**

- l'art. 19 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8, con il quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, (modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016, n. 8; dall'art. 9, comma 2, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16; dall'art. 26, comma 13, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8; dall'art. 10, comma 1, della L.R. 10 luglio 2018, n. 10; dall'art. 32, comma 3, della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1; dall' art. 11, della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33);

- il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 04/2024/Gab del 05/03/2024, con il quale il dott. Salvatore Nicotra è stato nominato Commissario Liquidatore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone, cui competono la legale rappresentanza e la gestione liquidatoria degli anzidetti Consorzi;

**DATO ATTO** che l'INPS ha notificato un estratto conto, acquisito con prot. nr.72 del 08/04/2024, che espone un debito di €.61.438.18 derivante dai versamenti dovuti alla Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali;

**DATO ATTO** che il Commissario, in via d'urgenza, ha affidato all'Avv. Mario Di Mulo del foro di Catania l'incarico di verificare presso l'INPS la posizione debitoria del Consorzio rilasciando parere scritto;

**VISTO** il parere pro-veritate richiesto dal Commissario all'Avv. Mario Di Mulo, che si allega, dal quale, tra altro, si rileva che *"..... la vicenda che ci occupa non riguarda, come già asserito, un mancato pagamento dei contributi per gli anni a cavallo tra il 1997 e il 2004. E' quantomai una problematica, piuttosto, di difformità tra quanto indicato come imponibile dall'ufficio pensione dell'ente pubblico all'epoca degli anni sopra citati e l'imponibile risultante negli archivi fiscali. Peraltro, per i periodi accertati nell' ECA oggetto di esame da parte dello scrivente, non vi era ancora l'uso del DMA (Denuncia Mensile Analitica), introdotto solo a partire dall'anno 2005..."*

**RITENUTO** che dal predetto parere legale si rileva, anche, che in forza D.L. n. 215/2023 non è possibile invocare la prescrizione e che in sostanza -si legge nel parere-: “.....Nello specifico, occorre chiedere la riapertura dei termini per sanare i disallineamenti riscontrati. L'INPS ha inviato, nella giornata del 14 maggio 2024, al sottoscritto l'elenco dei lavoratori interessati. E' ancora possibile poterlo fare, purché non trascorrono oltre 60 giorni dalla notifica dell'ECA, il quale riporta un numero di protocollo di entrata dell'8 aprile 2024. Tuttavia, si invita l'ente a verificare l'effettiva data di ricezione dell'ECA riportante data di elaborazione 5 aprile 2024.....”

**RITENUTO** che si rende necessario promuovere una richiesta di riapertura dei termini entro 60 giorni dalla ricezione dell'ECA e tramite DMA riportare gli imponibili corretti esibendo la prova del versamento fino a modificare o addirittura azzerare il debito attribuito all'Ente;

**DATO ATTO** che il Consulente del lavoro Dott. Enzo La Rosa , tramite l'avvocato Di Mulo, con mail del 17/05/2024, dopo aver interloquito con il funzionario Inps dell'INPS, ha appurato una discordanza tra importi versati ed importi dovuti per gli anni interessati dal provvedimento e che la posizione, salvo differenze contributive, necessita di essere aggiornata mediante l'invio, per tutto il periodo, di denunce integrative;

**DATO ATTO** che il predetto consulente del lavoro, con la medesima mail del 17/5/2024, si è reso disponibile ad assumere l'incarico finalizzato a sanare la posizione del Consorzio prevedendo un onorario di €. 2.500 oltre iva e cpc.

**RITENUTA** l'impellente necessità di contestare la pretesa dell'INPS nei termini espressi dall'Avv. Di Mulo sopra riportati;

**VISTO** l'art.50 del D.gls. 36/2023;

**RITENUTA** la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012 e del succitato D.A. n. 04/2024/Gab del 05/03/2024;

### **DETERMINA**

- 1) Le premesse si intendono qui riportate;
- 2) di riconoscere all'avv. Mario Di Mulo con studio via Etna n. 9, Aci Bonaccorsi (CT) codice fiscale DMLMRA88B26C351X e partita IVA nr. 05229750871, pec: mario.dimulo@pec.ordineavvocaticatania.it, per le prestazioni rese nei termini richiesti in via d'urgenza dal Commissario, un compenso di €. 2.080,00 (calcolato ai valori minimi) sottoposto al regime

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE  
IN LIQUIDAZIONE**

---

- di vantaggio (quale operazione effettuata ex art. 1, comma 54 a 89, legge n. 190-2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018 - regime forfettario) per cui l'importo non è soggetto a IVA e a ritenuta d'acconto;
- 3) di prendere atto del parere rilasciato dall'Avv. Mario Di Mulo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
  - 4) di affidare al Consulente dott. Enzo La Rosa, con studio in Catania alla via Ruilio nr.20 con codice fiscale LRSVCN69T02C351Z e partita IVA nr.03372570873 iscritto all'ODCEC di Catania al nr. 1142 (sez. A), pec: vincenzo.larosa@pec.odcec.ct.it, l'incarico di provvedere, attraverso denunce integrative, all'allineamento delle posizioni previdenziali in capo al Consorzio di cui all'estratto conto ricevuto dall'INPS con protocollo nr. nr.2100.08042024.0245084 cui si fa espresso rinvio;
  - 5) di fissare in €. 2.500 oltre IVA e cpc il compenso lordo dovuto al professionista di cui al precedente punto 2) per le prestazioni professionali meglio descritte nella parte motiva della presente determina;
  - 6) di impegnare, con riferimento al dott. Enzo La Rosa, la somma di €. 3.172 (in scissione dei pagamenti) sul capitolo del bilancio regionale, di cui all'art. 19, co. 4 bis della Legge Regionale nr.8/2012, Assessorato Attività Produttive "spese documentate necessarie per il funzionamento della gestione liquidatoria dei consorzi ASI";
  - 7) di impegnare e pagare, con riferimento all'Avv. Di Mulo Mario, la somma di €. 2.080,00, previa acquisizione della regolare parcella, da gravare sul capitolo del bilancio regionale, di cui all'art. 19, co. 4 bis della Legge Regionale nr.8/2012, Assessorato Attività Produttive "spese documentate necessarie per il funzionamento della gestione liquidatoria dei consorzi ASI";
  - 8) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Regionale per la chiusura delle liquidazioni, all'Assessorato Regionale all'Economia e all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive;
  - 9) di trasmettere copia della presente determina ai professionisti incaricati di cui ai precedenti punti 2) e 3) con invito a sottoscriverla, separatamente, per accettazione assumendo gli estremi della polizza assicurativa professionale;
  - 10) di acquisire da parte dei professionisti di cui ai precedenti punti 2) e 3) le dichiarazioni di assenza di causa di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi;

- 11) dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- 12) di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito del Consorzio.

**Il Commissario Liquidatore**

*dott. Salvatore Nicotra*



*Avv. Mario Di Mulo*  
*Master II° livello di Diritto del Lavoro*  
*Via Etna n. 9, 95020, Aci Bonaccorsi (CT)*  
*348-9501401; dimulomario@gmail.com*

### ***PARERE PRO VERITATE***

Il sottoscritto Avv. Mario Di Mulo, con riferimento alla comunicazione di debito datata 8 aprile 2024 inviata al **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caltagirone in liquidazione**, c.f. 00400170874 – 00000, allegato alla presente, riferisce quanto segue.

In primo luogo, tale relazione è anche frutto dell'incontro avuto con l'istituto creditore nella persona della Dott.ssa Barbara Arcidiacono, U.O. Controllo Congruità Contribuzione e Gestione evidenze (mail: [barbara.arcidiacono@inps.it](mailto:barbara.arcidiacono@inps.it)), ufficio sito in Catania, viale XX Settembre n. 39.

\*\*\*

Il documento, sottoposto all'analisi dello scrivente, denominato ECA (Estratto Conto Amministrazione) è relativo al periodo febbraio 2024. Gli importi più considerevoli riguardano soprattutto gli anni a cavallo tra il 1997 e il 2001. Tale documento, introdotto nell'anno 2007, rappresenta sinteticamente il frutto tra le partite a debito e a credito dell'ente debitore con l'INPS e sorge dal confronto tra il denunciato DMA (Denuncia Mensile Analitica) e il versato. Tuttavia, all'interno dello stesso possono confluire anche altri debiti reclamati dall'istituto.

In primo luogo, ad oggi, occorre considerare come sola somma dovuta dal Consorzio la cifra di 61.348,18, atteso che, come meglio verrà esposto *amplius infra*, l'importo ulteriore e complessivo di € 72.516,46 (sanzioni ed interessi) non devono essere versati purché il pagamento della sorte capitale o la sua richiesta di rateizzazione avvenga eventualmente entro il 31 dicembre 2024.

L'importo di € 61.348,18 altro non è che una regolarizzazione contributiva che nulla ha a che vedere con il concretamente versato.

In via preliminare, si evidenzia come purtroppo, in forza del D.L. n. 215/2023, per questo tipo di pretese dell'INPS la prescrizione non vige. A tal proposito, si allegano alla presente:

- 1) D.L. 215/2023;
- 2) Messaggio INPS n. 292 del 23 gennaio 2024;
- 3) Circolare n. 92 del 17 novembre 2023;
- 4) Circolare n. 169 del 15 novembre 2017.

Segnatamente, l'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), e l'articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), sono relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli obblighi

*Avv. Mario Di Mulo*  
*Master II° livello di Diritto del Lavoro*  
*Via Etna n. 9, 95020, Aci Bonaccorsi (CT)*  
*348-9501401; dimulomario@gmail.com*

contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione ex Inpdap.

Con il messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024, l'INPS ha fornito le prime indicazioni operative, sulla base delle modifiche normative intervenute citate.

Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023, l'Istituto ha fornito indicazioni in merito all'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata, nonché in ordine all'inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2023.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" che è intervenuto sulla materia di cui alla richiamata circolare n. 92/2023. L'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024. Si ricorda, come già precisato nella circolare n. 92/2023, che l'applicazione del predetto differimento ha ad oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Inoltre, l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 non devono corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000. Qualora tuttavia la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l'accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per beneficiare di tale istituto oppure per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il beneficio dell'inapplicabilità del

regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Ciò detto, la vicenda che ci occupa non riguarda, come già asserito, un mancato pagamento dei contributi per gli anni a cavallo tra il 1997 e il 2004. E' quantomai una problematica, piuttosto, di difformità tra quanto indicato come imponibile dall'ufficio pensione dell'ente pubblico all'epoca degli anni sopra citati e l'imponibile risultante negli archivi fiscali. Peraltro, per i periodi accertati nell' ECA oggetto di esame da parte dello scrivente, non vi era ancora l'uso del DMA (Denuncia Mensile Analitica), introdotto solo a partire dall'anno 2005.

Breve esempio pratico: l'ufficio pensione dell'ente comunicava, ai fini pensionistici, un imponibile di 100 (in quegli anni occorre rammentare la prevalente applicazione del sistema retributivo quanto meno fino all'introduzione della c.d. Legge Dini); tuttavia, dagli archivi fiscali, emergeva un versato di solo 50, generando un inevitabile problema di cassa per l'INPS.

Senonché, sulla scorta della legge n. 213 del 2023, l'ente debitore, anziché recuperare la documentazione fiscale e dare prova del versato per quegli anni, può oggi compiere tali denunce correttive per rettificare l'imponibile inserendo quindi quello corretto. Riprendendo l'esempio di cui sopra: se un soggetto è andato in pensione con un imponibile di 100, ma risulta un versato di 50, si effettua una nuova denuncia inserendo come versato 100, purché chiaramente ciò corrisponda alla realtà dei fatti e ci sia una compatibilità dei dati.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso che si indicano di seguito:

1) per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d'imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l'applicativo "Nuova PAssWeb";  
2) per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012 (rispettivamente secondo i criteri di cui sopra): il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Tali comunicazioni, laddove effettuate entro il termine del 31 dicembre 2024 e contenenti tutti gli elementi necessari per la quantificazione della contribuzione dovuta, determinano l'interruzione della prescrizione.

Con riferimento poi alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, si rende necessario precisare che la disposizione di cui al comma 131 dell'articolo 1 della

*Avv. Mario Di Mulo*  
*Master II° livello di Diritto del Lavoro*  
*Via Etna n. 9, 95020, Aci Bonaccorsi (CT)*  
*348-9501401; dimulomario@gmail.com*

legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), prevede che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all'INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, da gennaio 2024, qualora le pubbliche Amministrazioni procedano, ove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.

Per dovere di completezza, è altresì necessario sottolineare che prima dell'ECA, come rilevato dall'ufficio INPS, saranno certamente pervenute al Consorzio ASI delle note di debito indicanti i nominativi dei dipendenti per cui sono emersi tali disallineamenti tra gli archivi pensionistici e quelli fiscali. Invero, l'ECA contiene le note di debito da regolarizzare non contestate.

Tuttavia, come confermato anche dall'Istituto INPS, è ancora possibile regolarizzare le posizioni in esame mediante gli adempimenti di cui sopra.

Nello specifico, occorre chiedere la riapertura dei termini per sanare i disallineamenti riscontrati. L'INPS ha inviato, nella giornata del 14 maggio 2024, al sottoscritto l'elenco dei lavoratori interessati. **E' ancora possibile poterlo fare, purché non trascorrono oltre 60 giorni dalla notifica dell'ECA**, il quale riporta un numero di protocollo di entrata dell'8 aprile 2024. **Tuttavia, si invita l'ente a verificare l'effettiva data di ricezione dell' ECA riportante data di elaborazione 5 aprile 2024.**

Riassumendo:

- 1) occorre promuovere richiesta di riapertura dei termini entro 60 giorni dalla ricezione dell' ECA;
- 2) promossa tale istanza, l'ECA oggi in esame si azzera, tant'è che infatti, qualora si voglia richiedere il DURC, è possibile farlo;
- 3) tramite DMA riportare gli imponibili corretti. Non occorre, per i periodi antecedenti al 2004, la prova dell'avvenuto versamento. Si allegano le indicazioni operative riguardanti l'iter di come effettuare le DMA nel caso specifico.

Dagli esatti e puntuali adempimenti di cui sopra, potrebbe anche del tutto azzerarsi il debito dell'ente.



*Avv. Mario Di Mulo*  
*Master II° livello di Diritto del Lavoro*  
*Via Etna n. 9, 95020, Aci Bonaccorsi (CT)*  
*348-9501401; dimulomario@gmail.com*

In questa fase, non occorre promuovere alcun ricorso, né in sede giudiziaria, né in sede amministrativa, ma è necessario che tali adempimenti vengano compiuti da un esperto consulente del lavoro.

Qualora le superiori azioni non vengano compiute entro 60 giorni dalla notifica dell'ECA, si determina iscrizione a ruolo delle somme e si genera una cartella.

Infine, per completezza espositiva, i dipendenti che hanno “beneficato” di un imponibile più elevato rispetto a quello versato potrebbero subire la ricostituzione della pensione con conseguente restituzione della differenza degli ultimi dieci anni. Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria in materia tutela il principio di legittimo affidamento del pensionato.

Si allegano i documenti indicati in narrativa oltre l'elenco dei dipendenti interessati.

Si inviano anche le indicazioni operative sulle modalità di compimento delle DMA. La Dott.ssa Barbara Arcidiacono è a completa disposizione dell'eventuale consulente scelto dal Consorzio per compiere gli adempimenti di cui sopra. Si fornisce nuovamente l'indirizzo mail: [barbara.arcidiacono@inps.it](mailto:barbara.arcidiacono@inps.it). In alternativa, è possibile prendere un appuntamento presso l'istituto INPS, sede di Viale XX settembre.

Si rimane a disposizione

Aci Bonaccorsi, 16 maggio 2024

Avv. Mario Di Mulo